

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL
“MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI
PRODOTTI AGRICOLI”**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Visti:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 20/11/2007 “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/10/2013, avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/06/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 16/02/2024 di approvazione dell’”Avviso pubblico per la selezione del soggetto gestore del Mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di prodotti agricoli” ed i relativi allegati;

RENDE NOTO

Che il Comune di Porto Mantovano intende selezionare un soggetto gestore dell’area destinata al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli in Piazza Della Resistenza, nella giornata di domenica, secondo le modalità sotto riportate.

ART 1

Oggetto dell’avviso pubblico

1. Il Comune di Porto Mantovano, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/10/2013, ha approvato il REGOLAMENTO DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI.
2. Tale mercato si svolge, con periodicità settimanale, nell’area ubicata in Piazza della Resistenza, nella giornata di domenica.
3. L’istituzione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli ha lo scopo di:
 - a. promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio dell’attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - b. promuovere la conoscenza della cultura rurale;
 - c. promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - d. individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
 - e. favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l’eliminazione dei vari intermediari;
 - f. garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione;

- g. favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
 - h. ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.
4. Il presente avviso pubblico ha come finalità la selezione del soggetto che dovrà gestire e coordinare le attività del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del citato Regolamento Comunale.

Art.2

Soggetti che possono presentare domanda per l'affidamento in gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli

1. Possono presentare domanda per l'affidamento in gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli i seguenti soggetti:
 - a. Imprenditori agricoli;
 - b. Associazioni/Consorzi di produttori agricoli;
 - c. Associazioni di categoria e/o loro consorzi;
 - d. Cooperative agricole o loro consorzi;
 - e. Società agricole così come definite dal D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004.
2. Il candidato soggetto gestore dovrà essere giuridicamente in grado di assumere impegni di gestione e di coordinamento degli imprenditori agricoli partecipanti, così come definiti dal regolamento comunale, e non dovrà trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 4 comma 6, del D.Lgs. n. 228/2001.
3. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.228/2001, la partecipazione al mercato da parte degli operatori agricoli non potrà essere condizionata da parte del soggetto gestore, a vincoli di iscrizione ad associazioni, sindacati o altre forme aggregative.

Art.3

Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore dovrà:

- sostenere tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato;
- operare in relazione e collaborazione con il Comitato di gestione e far osservare quanto contenuto nel Regolamento del mercato con particolare riguardo a:
 - a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
 - b) collaborazione con gli Uffici dell'Ente nella predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti;
 - c) gestione del rapporto con gli operatori;
 - d) controllo della qualità delle produzioni;
 - e) controllo dei prezzi di concerto con gli Uffici Comunali;
 - f) promozione del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di Prodotti Agricoli;
- impegnarsi a fornire agli Uffici Comunali o alla Polizia Locale ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo.

E' altresì fatto obbligo al soggetto gestore di fare osservare puntualmente le direttive derivanti da eventuali disposizioni normative straordinarie di natura emergenziale.

Art.4

Metodo di scelta del gestore e criterio di aggiudicazione

1. La procedura di scelta del gestore si articola in:
 - a) esame delle richieste;
 - b) approvazione dell'affidamento;
 - c) sottoscrizione di uno specifico accordo per la concessione delle aree.
2. Il progetto di gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, validamente presentato, sarà esaminato da un'apposita Commissione, nominata dal Responsabile del Servizio SUAP.
3. Per l'affidamento della gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli verranno assegnati i seguenti punteggi, sulla base del progetto, della planimetria e della documentazione presentata, come richiesto dallo schema di domanda:
 - a) esperienza e professionalità maturata nel campo agricolo e/o della commercializzazione di prodotti agricoli massimo punti 20;
 - b) modalità di gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, con particolare riferimento:
 - al sistema di rilevazione delle presenze ed all'organizzazione del soggetto gestore massimo punti 10;
 - all'attivazione di rilevazione di qualità e prezzi dei prodotti massimo punti 10;
 - al periodico svolgimento di eventi e attività tematiche collaterali alla vendita (culturali, divulgative, didattico/educative, ecc. - da indicare dettagliatamente nel progetto di gestione) anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto già previsto dall'art.4 lettera g del "REGOLAMENTO DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI", massimo punti 10;

In caso di parità dei criteri di cui sopra, costituisce titolo di priorità possedere requisiti ed esperienze documentabili come valutatore di sistemi di qualità, di rintracciabilità ed autocontrollo.

In caso di ulteriore parità, si provvederà ad apposita estrazione a sorte in seduta pubblica.

4. L'aggiudicazione della gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli avverrà, previa formazione di apposita graduatoria, formulata sulla base dei punteggi calcolati come indicato nei commi precedenti del presente articolo, a favore del soggetto che avrà presentato il progetto migliore ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
5. L'Amministrazione si riserva, motivatamente di non procedere all'assegnazione della gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, qualora nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo in relazione all'oggetto del presente avviso o per motivi di pubblico interesse, senza che i proponenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Art.5

Accordo per la concessione dell'area, oneri e durata

1. Entro 15 giorni dal termine della procedura di aggiudicazione verrà stipulato apposito accordo per la concessione dell'area del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli come individuata all'articolo 1 del regolamento.
2. Il soggetto selezionato dovrà produrre, entro la data che sarà indicata nella comunicazione di aggiudicazione, la documentazione e gli atti necessari al perfezionamento dell'accordo. Il Comune si riserva di procedere alla revoca dell'assegnazione e di disporla in favore del proponente che segue nella graduatoria, allorquando il soggetto selezionato, nei termini indicati, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero sia stata accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, ovvero

non si sia presentato per la sottoscrizione dell'accordo nel giorno all'uopo stabilito senza giustificato motivo.

3. Al soggetto gestore selezionato verrà assegnata in gestione un'area di Piazza della Resistenza della superficie di mq. 400. A tale fine, il soggetto gestore dovrà conferire, a titolo di canone annuo di concessione per l'uso dell'area di cui sopra, l'importo relativo all'occupazione della stessa, secondo le modalità illustrate nei punti seguenti del presente avviso pubblico, nonché l'importo relativo ad eventuali ampliamenti autorizzati.
4. Il soggetto selezionato, nonché aggiudicatario, dovrà versare il canone annuo per l'area che viene individuata nella presente selezione; tale importo verrà considerato canone fisso annuo, in base alla superficie totale concessa, indipendentemente dal numero degli operatori partecipanti. Dovrà, inoltre, intestarsi l'utenza per il servizio di energia elettrica. Le spese per la raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il gestore, anche in questo caso, dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti, salvo che i partecipanti, previa comunicazione al Comune ed al soggetto incaricato della raccolta/gestione rifiuti sul territorio comunale, provvedano direttamente alla raccolta dei rifiuti.
5. Eventuali esigenze, connesse alla temporanea indisponibilità dell'area, potranno comportare la ridislocazione del "MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI", a condizioni immutate, in zone alternative, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo da parte del soggetto gestore.
6. L'affidamento al gestore avrà durata triennale, salvo revoca espressa della Giunta Comunale, in caso di inadempienza agli obblighi precedentemente indicati.

Art.6

Recesso e Subentro

1. Il soggetto aggiudicatario nonché concessionario può recedere dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo precedente, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.
2. Non è prevista la possibilità di subentrare nella gestione dell'attività del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli. Sono fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso soggetto gestore.

Art.7

Presentazione della domanda

Ogni interessato dovrà formulare la propria proposta di progetto per la gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, in conformità alle disposizioni previste nel presente avviso. La domanda dovrà essere presentata a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 05/03/2024** nei seguenti modi:

A- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Mantovano sito in Strada Cisa n°112, nei seguenti orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 13:00;

- martedì e giovedì dalle 08:30 alle 16.30 con orario continuato;

accedendo dalla porta principale, suonando il campanello dei "Servizi demografici" o "Segreteria";

B- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, purchè pervenga entro la scadenza sopra riportata.

C- inoltrata, unitamente agli allegati richiesti ed in conformità alla normativa in materia di bollo, anche in forma telematica, con estensione pdf (ivi compresi gli allegati), firmata digitalmente e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comuneportomantovano@legalmail.it. Qualora si adotti detta modalità di trasmissione della domanda, l'ente non risponde del mancato rispetto dei termini di presentazione dovuto a malfunzionamento delle reti informatiche o comunque dovuto a fatti

imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il plico dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: “*Avviso pubblico per la selezione del soggetto gestore del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di prodotti agricoli*”, nonché l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero di telefono ed e-mail.

Il recapito del plico presso il Comune di Porto Mantovano, nei termini e con i riferimenti sopra descritti, sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Il plico, debitamente sigillato e siglato nei lembi di chiusura, dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione alla selezione, secondo il modello allegato al presente avviso, sottoscritta per esteso e con firma leggibile del responsabile legale del soggetto gestore candidato;
- b) relazione tecnica che sviluppi le linee d’azione previste nel Regolamento del Mercato di Porto Mantovano per la Vendita Diretta di Prodotti Agricoli;
- c) schema di accordo per la concessione dell’area, sottoscritto in ogni sua pagina per esteso e con firma leggibile del responsabile del soggetto gestore candidato, per integrale accettazione;
- d) fotocopia del Regolamento del Mercato di Porto Mantovano per la Vendita Diretta di Prodotti Agricoli sottoscritto per esteso in ogni sua pagina per esteso e con firma leggibile del responsabile del soggetto gestore candidato, per integrale accettazione;
- e) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del responsabile legale del soggetto gestore candidato sottoscrittore della domanda. In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente.

Art.8

Trattamento dei dati personali

I dati personali comunicati nell’istanza e nella documentazione allegata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici. Nella procedura di cui trattasi saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari e le disposizioni riguardanti i diritti di accesso ai documenti e alle informazioni.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Porto Mantovano con sede in strada Cisa 112, Porto Mantovano.

Il Comune di Porto Mantovano ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: dpo@wildside.legal o via posta all’indirizzo DPO c/o Comune di Porto Mantovano strada Cisa 112, Porto Mantovano.

Il Designato del trattamento dati personali per il Servizio SUAP è la Dott.ssa Emanuela Dal Bosco. Incaricati del trattamento sono altresì i dipendenti assegnati a detto servizio.

Art.9

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Porto Mantovano, e nel sito Internet www.comune.porto-mantovano.mn.it, i seguenti documenti:

- a) facsimile di domanda di partecipazione alla selezione del soggetto gestore del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano;
- b) schema di accordo per la concessione dell'area per la gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano.

Art. 10
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico, si rinvia alle disposizioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007, del vigente "REGOLAMENTO DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI", nonché di ogni altra norma o disposizione regolamentare vigente in materia.

Porto Mantovano,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano, approvato con DGC n. 16 del 16/02/2024;

CHIEDE

di partecipare alla suddetta selezione, accettando integralmente le condizioni di cui al Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/10/2013 e dell'Avviso Pubblico sopracitato. **A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, per la documentazione relativa alla selezione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,**

DICHIARA

1. che i produttori agricoli che intendono operare nel mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano sono indicativamente n. _____ (massimo 24 e non meno di 18, come da art. 8 del Regolamento Comunale) e che i suddetti produttori agricoli che parteciperanno al mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano hanno delegato al sottoscritto adeguati poteri di rappresentanza, al fine di rispettare gli obblighi previsti per il soggetto gestore del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano, sanciti nel Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 64 del 28/10/2013, attraverso (descrivere le modalità di conferimento di tali poteri, per es. delega, procura, altro)
2. di conoscere ed accettare integralmente le norme stabilite dal Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/10/2013;
3. di essere a conoscenza che, eventuali esigenze, connesse alla temporanea indisponibilità dell'area, potranno comportare la ridislocazione del "MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI", a condizioni immutate, in zone alternative, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo da parte del soggetto gestore;
4. di essere a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente selezione, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni della documentazione di selezione, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso pubblico e negli allegati;
5. di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
6. di essere disponibile a collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rilasciate, fermo restando l'obbligo di successiva produzione delle certificazioni nei casi previsti dalla legge;
7. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 4 comma 6 del D.lgs.228/2001;
8. l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.94 del D.Lgs. n.36/2023;
9. di attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti alla vendita diretta di prodotti agricoli.

DICHIARA INOLTRE

- di non aver riportato condanne penali che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allegati OBBLIGATORI:

- fotocopia del Regolamento Comunale sottoscritto per esteso in ogni pagina dal Responsabile del candidato soggetto gestore;

- fotocopia dello schema di accordo per la concessione dell'area del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, sottoscritto per esteso in ogni pagina dal Responsabile del candidato soggetto gestore;
- relazione tecnica che sviluppi le linee d'azione del progetto di gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art.4, comma 3 dell'Avviso Pubblico di cui sopra;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale. In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente.

Data |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

Firma

Rep.n.

**COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA**

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELL'AREA PER LA GESTIONE
DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI
PRODOTTI AGRICOLI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro addì ____ del mese di _____ in Porto Mantovano (MN), presso la Sede Municipale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 16/02/2024, avanti a me, Segretario Comunale autorizzato per legge alla stipulazione di atti pubblici, sono personalmente comparsi:

_____, nato/a a _____ il 00/00/0000, cittadinanza italiana, dipendente del Comune di Porto Mantovano con sede in Strada Cisa n.112 – 46047 Porto Mantovano (MN) - codice fiscale 80002770206, che agisce in qualità di Responsabile del _____, giusto provvedimento del Sindaco prot. n. 00 del 00/00/0000, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (da qui innanzi denominato "Comune");

E

_____, codice fiscale _____, con sede legale a _____ in Via _____ n. _____, rappresentata da _____ nato/a a _____ il 00/00/0000 domiciliato/a per la sua carica presso _____, di seguito denominato "concessionario gestore".

Tra detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente accordo disciplina le modalità di concessione dell'area comunale situata in Porto Mantovano in Piazza Della Resistenza, per la gestione e lo svolgimento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo quanto stabilito dall'avviso pubblico e nel progetto presentato in sede di avviso pubblico di partecipazione.
3. Il presente accordo è soggetto alle disposizioni definite nel "REGOLAMENTO DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI" di seguito denominato "Regolamento Comunale", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28/10/2013. Tali norme integrano in modo sostanziale il presente atto, che il concessionario gestore ha dichiarato di conoscere ed accettare integralmente in sede di avviso pubblico.

ART. 2

DURATA

1. Il presente accordo per la concessione di suolo pubblico avrà una durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo eventuale proroga strettamente necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione dell'area e l'individuazione della nuova gestione del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli.
2. Qualora nei confronti del concessionario gestore siano state attivate procedure di diffida e/o sospensione del presente accordo, per violazione agli obblighi previsti dal Regolamento Comunale, l'Amministrazione Comunale valuterà le citate inadempienze ai fini

dell'esclusione dalla partecipazione al successivo avviso pubblico per la concessione delle aree e la gestione dei mercati stessi.

ART. 3

CARATTERISTICHE DELLE AREE RISERVATE AL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI ED OPERATORI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Il mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano si svolge con cadenza settimanale nella giornata di domenica mattina, in Piazza Della Resistenza, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
2. L'area posta in concessione dal presente accordo, al canone di seguito indicato, è pari a mq. 400 complessivi di superficie, riservata ai posteggi degli operatori agricoli, comprensivi di tutti gli ingombri degli automezzi a servizio dei banchi di vendita. Eventuali esigenze, connesse alla temporanea indisponibilità dell'area, potranno comportare la ridislocazione del "MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI", a condizioni immutate, in zone alternative, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo da parte del soggetto gestore. I posteggi complessivi oggetto del presente accordo sono attualmente pari a n. 24 (ventiquattro). Durante il periodo di minor produzione, in accordo con il Comitato di Gestione, il numero di posteggi potrà essere ridotto. Il numero dei posteggi non dovrà comunque essere inferiore a n.18 (diciotto).
3. Il concessionario gestore ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel Regolamento Comunale.
4. I soggetti ammessi alla vendita devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'unità produttiva agricola o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della provincia di Mantova o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa;
 - b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
6. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali.

ART. 4

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO GESTORE DEL MERCATO DI PORTO MANTOVANO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

1. Il concessionario gestore del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Porto Mantovano ha l'obbligo di:
 - a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
 - b) collaborare con gli Uffici dell'Ente nella predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti;
 - c) gestione del rapporto con gli operatori;
 - d) controllo della qualità delle produzioni;
 - e) controllo dei prezzi di concerto con gli Uffici Comunali;

- f) promozione del mercato di Porto Mantovano per la vendita diretta di prodotti agricoli;
- 2 Al concessionario gestore viene assegnata in gestione un'area di mq.400, di cui al precedente art. 3 del presente accordo. Il concessionario gestore dovrà conferire a titolo di canone annuo di concessione per l'uso dell'area, secondo le modalità illustrate nei punti seguenti, l'importo relativo all'area indicata nel presente accordo e l'importo relativo ad eventuali successivi ampliamenti di superficie autorizzati.
- 3 Il concessionario gestore dovrà conferire a titolo di canone annuo di concessione per l'uso dell'area pubblica, di dimensioni pari a mq. 400 complessivi, la somma di € 4.555,00 (euro QUATTROMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE,00). L'onere di raccogliere e versare il canone è in capo al concessionario gestore che, come tale, dovrà farsi carico di eventuali inadempienze. Sono fatti salvi gli obblighi dei singoli operatori, che dovranno versare il proprio canone di competenza al concessionario gestore.
- 4 Le modalità di pagamento del canone di concessione sono definite dalle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le specifiche tariffe di detto regolamento per l'area assegnata.
- 5 Il concessionario gestore dovrà intestarsi l'utenza per il servizio di energia elettrica.
- 6 Le spese per la raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il gestore dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti, salvo che i partecipanti, previa comunicazione al Comune ed al soggetto incaricato della gestione/raccolta rifiuti sul territorio comunale, provvedano direttamente.
- 7 E' altresì fatto obbligo al soggetto gestore di fare osservare puntualmente le direttive derivanti da eventuali disposizioni normative straordinarie di natura emergenziale.

8 ART. 5

REVOCA, RECESSO E SUBINGRESSO

- 1 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento il presente accordo, per inadempienze del concessionario gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:
 - a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - c) mancato rispetto degli orari fissati nel Regolamento Comunale;
 - d) mancato pagamento nei termini di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
 - f) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
 - g) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;
 - h) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato qualora non autorizzata;
 - i) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.
- 2 Nel caso in cui si accertino violazioni agli obblighi specificamente imposti dal Regolamento Comunale, nei confronti del concessionario gestore del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli il Comune procede come segue:
 - a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
 - b) nel caso in cui il concessionario gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Responsabile del Servizio competente procede alla revoca dell'affidamento;
 - c) nel caso in cui le violazioni siano tali da necessitare l'immediato intervento, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione delle situazioni difformi e nel caso questo non avvenga, il Responsabile del Servizio competente procede alla revoca dell'affidamento.
- 3 Il concessionario gestore può recedere dal presente accordo, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.
- 4 Il concessionario gestore non può attivare procedure di subentro nella gestione dell'attività del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli. Sono fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso concessionario gestore.

ART. 6

SPESE

- 1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente stipulazione, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario dal quale sono espressamente assunte.
- 2 La registrazione del presente atto sarà effettuata a cura del Comune di Porto Mantovano e a spese del concessionario.

ART. 7

FORO COMPETENTE

- 1 Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

ART. 8

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1 Il Comune di Porto Mantovano, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
- 2 Il Comune di Porto Mantovano autorizza sin d'ora il concessionario a far trattare i propri dati secondo quanto strettamente necessario per la gestione della presente convenzione.

ART. 9

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alle normative vigenti in materia.

Richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che a mia domanda lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario rogante con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, dopo essere stato scritto mediante strumentazione informatica da persona di mia fiducia, a mia direzione su n. quattro pagine intere e n. 6 righe della quinta pagina fin qui.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Il Responsabile _____

Il Soggetto concessionario gestore _____

Il Segretario Generale _____